

# COMUNE DI POSTALESIO

## PROVINCIA DI SONDRIO

Prot. 1953

Postalesio, 26/11/2015

OGGETTO :DIVIETO DI SPARARE.

### ORDINANZA N. 04/2015

#### II SINDACO

**PREMESSO** che "l'esercizio venatorio" pure se svolto nei limiti e secondo le prescrizioni della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" non è da ritenersi sufficientemente idoneo a garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica, specie in prossimità di zone densamente popolate e/o di grande circolazione veicolare;

**DATO ATTO** che la Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede:

- il divieto dell'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro o a distanza inferiore a cinquecento metri di vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

**SENTITE** le lamentele dei cittadini;

**RAVVISATA** la necessità di vietare la caccia nei dintorni del centro di Postalesio e delle altre zone residenziali evidenziate nell'allegata planimetria onde evitare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, oltre che di disturbo alla quiete pubblica;

#### VISTI:

- la Legge dell'11/02/1992 art. 21;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- gli artt. del Codice Penale :
- 659 "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";
- 703 " Accensioni ed esplosioni pericolose".

#### ORDINA

IL DIVIETO sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorali E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.

#### DISPONE

l'apposizione di adeguato tabellamento nel rispetto della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è inviata, per i provvedimenti di competenza, all'Ufficio di vigilanza comunale ed al Comando della Stazione Carabinieri di Berbenno in Valtellina, all' Unità Operativa Vigilanza e Gestione Faunistica dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio ed alle Associazioni venatorie interessate.

#### AVVERTE

- che la violazione della presente ordinanza è punita dall' art.. 650 del Codice Penale.
- che il Responsabile del procedimento è il Sindaco.

La presente ordinanza ha validità dalla data di esposizione all'albo pretorio del Comune e sino ad eventuale revoca, qualora si modificassero le attuali condizioni.

Avverso a presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni della notificazione, secondo la legge 6.12.1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza .



IL SINDACO  
Federico Bonini